



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

DELIBERAZIONE N. 42 in data: 19/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2022

L'anno **2023** addì **19** del mese di **Dicembre** alle ore **20.00** nella sala Consiliare della sede Municipale di Cervarezza Piazza 1 maggio n. 3 piano 1 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso.

La seduta viene svolta in forma mista con la simultanea contestuale partecipazione sia in presenza fisica nella sala Consiliare della Sede Municipale di Cervarezza, che in videoconferenza mediante collegamento alla piattaforma informatica, come previsto dal regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 26/04/2022.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
FERRETTI ENRICO	SI	ORLANDI LARA	SI
COSTA DANIELE	SI	TACCHINI ALESSANDRO	SI
BACCINI FRANCO	SI	BARGIACCHI PAOLO	SI
BORGHESI IVANO	SI	CECCHI LUCA	SI
DOLCI CRISTIANO	SI	PEDRINI EMILIANO	AG
MONELLI FILIPPO	SI	MANARI ANTONIO	SI - da remoto
IOVINELLI LUCA	SI		

Presenti : 12 Assenti : 1

Presidenti Municipalità:

MANINI MARCO	NO
NATALINI MAURA	NO
VENTURI FRANCO	SI - da remoto
FRANZINI LINO	SI

Assiste il **Vice Segretario** Comunale Dott.ssa **MORTARI SIMONA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono nominati Scrutatori i signori:

DOLCI CRISTIANO ; BORGHESI IVANO ; CECCHI LUCA .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **FERRETTI ENRICO** nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P., agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria e che il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 28/12/2022;

VISTO in particolare l'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del già menzionato Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d. l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ventasso, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che si riassumono nel modo seguente:

ALLEGATO A): Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute;

ALLEGATO B): Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/202, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

società partecipata	% quota di partecipazione	ATTIVITA' SVOLTA	CODICE FISCALE
IREN SPA	0.0577%	holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.	07129470014
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0.41%	La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.	02153150350
PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.	0.16%	La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.	01429460338
LEPIDA SPA	0.0016%	fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.	02770891204
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L.	0.52%	Attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto	02558190357
S.I.T. S.r.l.	1.94%	Costruzione, acquisto, vendita e la gestione diretta e indiretta di impianti sportivi di ogni tipo e genere, la gestione di acquedotti, la gestione e l'organizzazione di manifestazioni promozionali e sportive.	00741830350

VISTO il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2022 nel quale viene previsto:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI:

- Iren S.p.A. (società quotata in borsa per la quale non viene compilata la scheda di ricognizione);
- Agenzia Locale per la mobilità s.r.l.;
- Lepida S.p.A.;

MANTENIMENTO CON AZIONI RAZIONALIZZAZIONE:

- Agac Infrastrutture S.p.A.;

CESSIONE:

- Piacenza Infrastrutture spa;
- S.I.T. S.r.l.

DATO ATTO che la giunta comunale con apposita deliberazione n. 185 del 07/12/2023 con oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 175/2016 N. 175 - PRESA D'ATTO, ADOZIONE E TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE" ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art 42 c. 2 lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art. 10 T.U.S.P.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza o l'invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 (**Allegato C**);

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, del d.lgs. 267/2000;

UDITI più volte gli interventi del Sindaco Ferretti Enrico, dell'Assessore al bilancio Barbieri Francesca del Vice Sindaco Costa Daniele;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g. sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per appello nominale:
presenti n. 12
votanti. n. 10
astenuti n. 2 (Bargiacchi Paolo, Cecchi Luca)
favorevoli n. 10
contrari nessuno

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ventasso alla data del 31 dicembre 2022, come risultanti dai seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ALLEGATO A): Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute;
- ALLEGATO B): Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

DI DARE ATTO che detto piano è stato adottato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione assunta in data 07/12/2023 con oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 175/2016 N. 175 - PRESA D'ATTO, ADOZIONE E TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE" e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

DI PROCEDERE alle operazioni di razionalizzazione indicate negli allegati;

DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

DI DARE MANDATO all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con il seguente esito della votazione, espressa in forma palese per appello nominale: presenti n. 12, votanti n.12, favorevoli n.12, astenuti nessuno, contrari nessuno.;

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE il presente atto urgente immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere ai necessari adempimenti in attuazione del presente deliberato.

**Il Responsabile del II Settore - Servizi
finanziari - Ragioneria e Tributi
(Simona Mortari)**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 43**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Bilancio ed Economato**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Bilancio ed Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2023

Il Responsabile di Settore

Francesca Barbieri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Francesca Barbieri

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL Sindaco
FERRETTI ENRICO**

**IL Vice Segretario
MORTARI SIMONA**
